



Consiglio Regionale

Ecc.ma ANAC
Autorità nazionale anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

I sottoscritti Consiglieri regionali della Regione Abruzzo:

dr. Pierpaolo Pietrucci, nato a L'Aquila il 5 maggio 1976 e ivi residente nella spiegata qualità di Consigliere regionale presso il Consiglio regionale d'Abruzzo (cell. 393.6589747, indirizzo email : pierpaolo.pietrucci@crabruzzo.it);

dr Silvio Paolucci nella spiegata qualità di Consigliere regionale;

dr. Antonio Blasioli nella spiegata qualità di Consigliere regionale;

dr. Dino Pepe nella spiegata qualità di Consigliere regionale;

dr. Sandro Mariani nella spiegata qualità di Consigliere regionale;

dr. Antonio Di Marco nella spiegata qualità di Consigliere regionale;

ESPONGONO:

il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione dell'Autorità in indirizzo, accadimenti e circostanze oggetto di attenzione da parte dell'Opinione pubblica e assai diffusamente riportati dalla stampa locale .

Al riguardo, ex multis, fra gli altri, si segnalano :

1 articolo di Il Centro del 24.03.2024 (allegato 1);

2 articolo di Abruzzoweb del 02.04.2024 (allegato 2) ;

3 articolo di Abruzzoweb del 04.04.2024 (allegato 3);

Questi in sintesi i fatti:

in data 24.03.2024 veniva segnalata e commentata sul quotidiano "Il Centro" (allegato 1) la notizia riguardante la presunta incompatibilità del consigliere dr. Mario Quaglieri, eletto nelle ultime consultazioni elettorali del 10.03.2024 nella lista denominata "Fratelli d'Italia" e già Assessore al Bilancio e alla Programmazione nella XI precedente Consigliatura regionale abruzzese (2019-2014).

Nel mentovato articolo si fa esplicito riferimento alla legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2004



Via Michele Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.644405 – 644415-644474



Consiglio Regionale

(Disposizioni in materia di incompatibilità, di ineleggibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale), che *“prevede all'articolo 3, comma 1 lettera "c" che non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale o di consigliere regionale, i titolari, gli amministratori di imprese sovvenzionate in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non solo concessi in forza di una legge generale della regionale”*.

La medesima questione veniva ripresa in data 02.04.2024 dal quotidiano online “Abruzzoweb” (allegato 2) che, in ordine alla presunta incompatibilità di Mario Quagliari, *expressis verbis*, riportava testualmente : *“é incompatibile perché è stato a Palazzo dell’Emiciclo e in Giunta senza mettersi in aspettativa dai suoi incarichi professionali in cliniche private convenzionate con il SSN”* [...] *“secondo quanto si è appreso, il caso è già oggetto di approfondimento da parte di esperti e dirigenti dei vari settori interpellati sia dalla parte politica, sia dagli stessi dirigenti del settore guidato dal Direttore, dr.ssa Francesca Di Muro”*;

In data 03.04.2024 sempre sul quotidiano online “Abruzzoweb” (allegato 3) si legge che *“nel suo curriculum pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del Consiglio regionale, c’è scritto nero su bianco: Mario Quagliari- Datore di lavoro “dal 01.01.2018 ad oggi, la Casa di Cura (accreditata) L’Immacolata Celano (L’Aquila), convenzionata nel sistema sanitario nazionale”, in servizio “nel reparto di chirurgia generale”, in qualità di “Primario Chirurgo Afo” cioè di **DIRIGENTE MEDICO che, in ragione della carica, esercita, evidentemente, poteri di rappresentanza e di coordinamento.*** (attualmente il dr. Quagliari ricoprirebbe lo stesso ruolo di Dirigente medico-Primario presso la struttura sanitaria accreditata “Di Lorenzo”).

Deve al riguardo essere specificato che dalla DICHIARAZIONE riguardante la SITUAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441, E S.M.I. E L.R. 40/2010, ART. 37-BIS (allegato 4), sottoscritta dal medesimo Quagliari su richiesta della Dirigenza del Consiglio regionale, nel corso della precedente Legislatura, emergerebbe la titolarità in capo al dr. Quagliari di quote sociali (corrispondenti all’8%) della società operante in regime nel settore socio-sanitario SOLIDALE SRL (Partita IVA e Codice Fiscale 01965060666).

Tale obiettiva situazione, peraltro facilmente rilevabile “per tabulas” anche nel corso della precedente Consigliatura, è in aperto contrasto con le norme imperative che regolano la materia della incompatibilità, della ineleggibilità e della decadenza dalla carica di Consigliere regionale.

Deve essere al riguardo richiamato il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in particolare l’art. 9 laddove prevede - in tema di incompatibilità tra incarichi e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali - che *“1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in Enti di diritto*





Consiglio Regionale

privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.".

Rileva, altresì, in subiecta materia, oltre al TUEL n. 267/2000 (art. 63 e seg.) applicabile in via analogica al caso "de quo", la L.R. 30 dicembre 2004 n. 51, laddove prevede che: "1. non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale: a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, e' stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito; c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione; d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione e' sottoposta. 2. La carica di componente della Giunta regionale e' altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'articolo 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale. 3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di: a) membro del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati; b) membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; c) Giudice della Corte dei Conti; d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale; e) membro del Parlamento Europeo; f) Presidente e Vicepresidente della Provincia di altra Regione; g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni; h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti. 4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

La stessa Legge regionale 30 dicembre 2004 n. 51, inoltre, all'art. 4 co. 3 e 4, prevede che "3. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.



Via Michele Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.644405 – 644415-644474



Consiglio Regionale

4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.”.

È, altresì, evidente che il Consigliere eletto o l'Assessore non possano essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento...di società e/o imprese volte al profitto e sovvenzionate dagli enti di riferimento in modo continuativo.

A ogni buon conto è importante sottolineare che la funzione di dirigente medico, anche se svolta in una struttura privata come libero professionista, va equiparata a quella svolta dal medico strutturato dipendente se di fatto è identica per numero di interventi svolti, ore di presenza prestate presso la struttura e conseguente importo di fatturato. La giurisprudenza del lavoro del resto è da sempre impostata nel senso di valutare l'aspetto sostanzialistico e non meramente contrattualistico dei rapporti di lavoro. Il fatto che l'Assessore svolga l'attività professionale da esterno, non vale a determinare una disparità di trattamento rispetto al regime delle incompatibilità. Se così non fosse, del resto, basterebbe utilizzare una tipologia contrattuale più flessibile per eludere la norma.

Da ultimo vale la pena rilevare che il Consiglio di Stato ha precisato in passato, per analoghi casi, che l'attività di medico chirurgo, possa essere svolta sporadicamente e gratuitamente, solo per non perdere la manualità. Il caso all'attenzione, dimostra invece l'esatto opposto, evidenziando attività continuativa, costante e quotidiana, fortemente retribuita e non lascia immaginare spazi di tempo e di impegno adeguati e neanche minimi per lo svolgimento dell'incarico assessorile. Da sottolineare infine l'approvazione in Giunta da parte dell' assessore Quagliari della DGR 1200/2023 con la quale vengono stanziati i fondi per le cliniche private e tra esse la clinica Di Lorenzo dove presta servizio lo stesso.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri della Regione Abruzzo

CHIEDONO

a) che l'Ecc.ma Autorità adita, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), acquisite le dichiarazioni rese ai sensi della Legge 441/1982 e della L.R. n. 40/2010, disponga, a garanzia dell'interesse pubblico e del corretto funzionamento dei più importanti Organi collegiali della Regione Abruzzo



Via Michele Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.644405 – 644415-644474




Consiglio Regionale

(Consiglio e Giunta), gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti ed alle circostanze segnalate;
b) valuti la medesima Autorità ogni profilo di incompatibilità del candidato consigliere dr. Mario Quagliari, eletto nella lista denominata "Fratelli D'Italia" nel Consiglio regionale d'Abruzzo nella consultazione elettorale del 10.03.2024, adottando, eventualmente, i provvedimenti consequenziali;
c) valuti, altresì, l'Ecc.ma Autorità nazionale anticorruzione la eventuale situazione preesistente di incompatibilità a carico del medesimo dr. Mario Quagliari (2022-2024) anche in relazione ad atti e provvedimenti comportanti impegni di spesa adottati in situazione di possibile conflitto di interessi dagli Organi indicati con la partecipazione del medesimo Quagliari.


Con ossequio.

L'Aquila, 8 aprile 2024


Pierpaolo Pietrucci


Silvio Paolucci


Antonio Blasioli


Dino Pepe

Sandro Mariani



Antonio Di Marco

